



**Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale
D.G.S.P. UFFICIO VIII**

DETERMINA A CONTRARRE

- VISTO** il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, recante l'“Ordinamento dell'Amministrazione degli Affari Esteri”;
- VISTO** il D.P.R. 19 maggio 2010, n. 95, recante le “Riorganizzazione del Ministero degli Affari Esteri”;
- VISTO** il D.M. 11 ottobre 2010, n.2060, registrato alla Corte dei Conti il 10 novembre 2010, reg. n. 18, fg. n. 146, che disciplina le articolazioni interne degli Uffici di livello dirigenziale generale istituiti presso l'amministrazione centrale del Ministero degli Affari Esteri con il predetto DPR 95/2010;
- VISTO** il D.M. 13 gennaio 2016, n. 5021/1/bis, con il quale il Ministro degli Affari Esteri ha attribuito le risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità per l'Esercizio Finanziario 2016;
- VISTO** il D.P.R. n. 8 dell'8 gennaio 2016, di nomina del Min. Plen. Vincenzo De Luca a Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese, registrato alla Corte dei Conti il 28 gennaio 2016, reg. 245;
- VISTO** il D.M. 3 febbraio 2016, n. 2577 con il quale il Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese ripartisce le risorse finanziarie, umane e materiali tra i capi delle Unità e degli Uffici di livello dirigenziale;
- VISTO** il D.M. n. 1802 del 15 settembre 2015, registrato alla Corte dei Conti il 30 settembre 2015, reg. 2426, di nomina del Consigliere d'Ambasciata Enrico Vattani a Capo Ufficio VIII della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese;
- VISTO** il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante le “Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato” e successive modifiche;
- VISTO** il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, recante il “Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;
- VISTO** il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l'art.32 sulle fasi della procedura di affidamento e l'art. 36 sui contratti sotto soglia;
- VISTO** il Decreto Legislativo del 6 settembre 2011, n. 159 (disposizioni per contrastare la criminalità organizzata), art. 83, comma 3, lettera e) ai sensi del quale la certificazione Antimafia non è richiesta “*per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro*”;
- CONSIDERATO** che a quest'Ufficio sono conferite competenze e finalità in materia di valorizzazione del patrimonio artistico del Ministero degli Affari Esteri e che per tali finalità è stato istituito il capitolo di bilancio 2471/ p.g. 13 denominato “*salvaguardia beni di valore artistico MAE/MIBAC in proprietà e comodato, interventi conservativi, ricognizione opere presso il Ministero e la rete all'estero, ivi compresi i viaggi di missione, Collezioni Farnesina e relative mostre d'arte in Italia e all'estero, organizzazione e gestione giornate espositive “porte aperte”, immagine e promozione delle Collezioni, iniziative di sponsorizzazione, comunicazione relativa ai suddetti eventi*”.

DETERMINA**Art. 1**

Si ravvisa la necessità dell'avvio della procedura di acquisizione di una polizza per la copertura assicurativa delle opere d'arte in comodato d'uso affidate al MAECI ed ivi in esposizione facenti parte della "Collezione Farnesina". Tale spesa non dovrà essere superiore a € **25.000,00 (venticinquemila/00)** e sarà destinata a trovare copertura negli ordinari stanziamenti del predetto cap. 2471, p.g. 13 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2017. Il responsabile unico del procedimento è il Capo Ufficio VIII – DGSP.

Art. 2

L'iniziativa è programmata nell'ambito della missione istituzionale dell'Ufficio e rientra nei compiti di promozione e diffusione della cultura e dell'arte italiana, quale strumento di valorizzazione del Sistema Italia.

Art.3

Il prestatore del servizio dovrà essere in possesso di requisiti di esperienza e professionalità idonei a garantire la qualità del risultato, e preferibilmente dovrà aver già svolto, con esiti positivi, tali servizi per il MAECI.

Art. 4

Si applicherà l'art. 36 del D. lgs 50/2016 (contratti sotto soglia).

Il pagamento avverrà a conclusione del servizio, dietro presentazione di regolare certificato assicurativo ed effettuati i controlli di rito, senza corresponsione di anticipi né saldi parziali da parte di questa Amministrazione.

In caso di parziale o insoddisfacente esecuzione del servizio attribuibile al prestatore, il contratto dovrà prevedere delle penalizzazioni.

Date le modalità di pagamento che sufficientemente tutelano l'Amministrazione, ove la Compagnia Assicurativa individuata sia di seria affidabilità, non verranno richieste fidejussioni o altre garanzie assicurative o bancarie.

Ai sensi del citato D.lgs. 159/2011, poiché l'ammontare del contratto non supererà il valore di 150.000 euro, non può essere richiesta alla Questura competente la certificazione Antimafia relativa al contraente.

Roma, 2 novembre 2016



Il Capo dell'Ufficio VIII
(Cons. d'Amb. Enrico Vattani)